



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**SESTA SEZIONE CIVILE -1-**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

ROSA MARIA DI VIRGILIO  
 MAGDA CRISTIANO  
 GIACINTO BISOGNI  
 MARCO MARULLI  
 ANTONIO P. LAMORGESE

Presidente  
 Consigliere - Rel.  
 Consigliere  
 Consigliere  
 Consigliere

Oggetto

Art.98 l.fall. Crediti  
 prededucibili

Ud. 28/09/2017  
 Cron. 27694  
 R.G.N. 533/2015

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso n. 533/015 proposto da:

PF, JC, elettivamente domiciliati in Roma, alla via della Giuliana 101, presso lo studio dell'avv. Mario Piselli che li rappresenta e difende entrambi, unitamente all'avv. Giovanni Boldrini, come da procure a margine del ricorso;

**-ricorrenti -**

contro

FALLIMENTO di BC s.r.l. in liquidazione, in persona del curatore *pro tempore*, elettivamente domiciliato in Roma, alla via Pompeo Magno 3, presso lo studio dell'avv. Saverio Gianni, rappresentato e difeso dall'avv. Isabella Venturelli, come da procura a margine del controricorso.

**-controricorrente-**

avverso il decreto del TRIBUNALE di FORLI' n. 3601/2014, depositato il 27/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/9/2017 dal cons. MAGDA CRISTIANO;

**RILEVATO CHE:**

Il Tribunale di Forlì ha respinto le opposizioni ex art. 98 l. fall. proposte, con un unico ricorso, dal dr. FP e dall'avv. JC per ottenere l'ammissione in prededuzione allo stato passivo del Fallimento di BC s.r.l. dei crediti, già ammessi al privilegio, rispettivamente vantati a titolo di compenso per l'opera professionale prestata in favore della società poi fallita in vista della presentazione della domanda di concordato preventivo, procedura cui B era stata ammessa, ma che non aveva avuto buon esito per il mancato raggiungimento delle maggioranze richieste dall'art. 177, 1° co., l. fall.

Il tribunale, richiamato il principio di diritto enunciato da Cass. n 8534/013, ha escluso che i crediti potessero trovare collocazione in prededuzione, rilevando che non risultava provata l'utilità per la procedura delle prestazioni svolte dagli opposenti.

Il dr. P e l'avv. C hanno impugnato il decreto con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, cui il Fallimento di BC s.r.l. ha resistito con controricorso.

Le parti hanno ricevuto tempestiva notificazione della proposta di definizione e del decreto di cui all'art. 380 *bis* c.p.c.

**CONSIDERATO CHE:**

**1)** Con l'unico motivo, che denuncia violazione dell'art. 111, 2° co. l. fall., i ricorrenti lamentano che al credito privilegiato non sia stata riconosciuta collocazione in prededuzione.

Il motivo é manifestamente fondato.

Va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal Fallimento ai sensi dell'art. 366, 1° co., nn. 4 e 6 c.p.c., essendo stata prospettata una questione di mero diritto, che non si fonda su specifici atti o documenti di causa.

Ciò premesso, sulla predetta questione risulta ormai consolidato l'orientamento di questa Corte di legittimità secondo cui i crediti del professionista derivanti dall'attività di consulenza ed assistenza prestata al

debitore ammesso al concordato preventivo, per la redazione e la presentazione della relativa domanda, sono prededucibili nel fallimento consecutivo ai sensi del novellato art. 111, 2° co., l. fall.

La norma detta infatti un precetto di carattere generale che, per favorire il ricorso a forme di soluzione concordata della crisi d'impresa, ha introdotto un'eccezione al principio della *par condicio* ed ha esteso la prededucibilità a tutti i crediti sorti in funzione di precedenti procedure concorsuali (Cass. nn. 8533/013, 8958/014), fra i quali il credito del professionista rientra *de plano* (Cass. nn. 5098/014, 19013/014), senza che debba verificarsi il "risultato" delle prestazioni (certamente strumentali all'accesso alla procedura minore) da questi eseguite, ovvero la loro concreta utilità per la massa.

I due concetti, di funzionalità ed utilità concreta, non possono infatti fra di loro essere confusi, atteso che la norma di cui all'art. 111, 2° co., l.fall. risulterebbe priva di senso, e non potrebbe mai ricevere applicazione nel fallimento consecutivo, se la funzionalità delle prestazioni svolte allo scopo di ottenere l'ammissione al concordato dovesse essere valutata *ex post* e con riguardo al fallimento anziché alla procedura minore.

Il precedente citato dal giudice del merito si riferisce a una vicenda soggetta alla l. fall. ante- riforma, in cui non esisteva alcuna norma che regolasse, nel fallimento consecutivo, il trattamento dei crediti sorti in funzione del concordato. Va peraltro ribadito che la funzionalità (ovvero la strumentalità) delle prestazioni va valutata in relazione alla procedura concorsuale in vista delle quali esse sono svolte (cfr. Cass. nn. 5098/014, 8958/014): non si vede dunque in qual modo possa escludersi, una volta che l'impresa sia stata ammessa al concordato, la funzionalità delle attività di assistenza e consulenza connesse alla presentazione della relativa domanda ed a sue successive integrazioni.

L'art. 111 l. fall. non richiede, invece, che, ai fini della collocazione in prededuzione dei crediti derivanti da tali prestazioni, debba essere dimostrata l'utilità concreta delle stesse per la massa: da un lato, infatti, va rilevato che non spetta più al giudice la valutazione della convenienza della proposta; dall'altro va rimarcato che, ove detta utilità dovesse essere verificata *ex post*,

ovvero tenendo conto dei risultati raggiunti, la norma risulterebbe priva di senso, in quanto non potrebbe mai trovare applicazione nel fallimento consecutivo.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto questa corte può decidere nel merito ed ammettere in prededuzione i crediti dei ricorrenti.

Le spese del giudizio di merito e di questo giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, ammette in prededuzione, allo stato passivo del Fallimento di BC s.r.l. in liquidazione, i crediti privilegiati dei ricorrenti.

Condanna il Fallimento al pagamento delle spese, che liquida, in favore dei ricorrenti in via fra loro solidale, in € 5.700, di cui € 700 per esborsi, per il giudizio di merito ed in € 5.200, di cui € 200 per esborsi, per questo giudizio di legittimità, oltre, per entrambi i giudizi, rimborso forfetario e accessori di legge.

Roma, 28 settembre 2017.

Il Presidente



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

003

21 NOV. 2017



Il Funzionario Giudiziario  
Luisa PASSINETTI

